

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Il servizio in abbonamento di parcheggio presso l'Autorimessa Comunale di P.le Roma è classificato come servizio pubblico locale del Comune di Venezia. Tale servizio è destinato a residenti, esercenti attività produttive ed enti in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia.

Art. 2

Il servizio è affidato dall'Amministrazione Comunale ad un soggetto individuato nelle forme di legge, nel seguito denominato "gestore", il cui rapporto è regolato da apposito contratto di servizio.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale ha la disponibilità di non meno di n. 1848 posti presso l'Autorimessa Comunale di P.le Roma su n° 2182 posti totali nominali che, secondo le previsioni del presente regolamento, sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 1. Per abbonati si intendono i titolari di un abbonamento rilasciato ai sensi dei successivi articoli.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ABBONATI

Art. 4

I contratti di posteggio in abbonamento presso l'Autorimessa Comunale vengono stipulati dal gestore esclusivamente sulla base di una graduatoria formulata a seguito di avviso pubblico.

Detta graduatoria perde la sua efficacia una volta approvata una nuova graduatoria definitiva a seguito di un nuovo avviso, da pubblicarsi con cadenza almeno triennale.

Art. 5

Spettano al gestore tutti gli adempimenti necessari per la stipula dei contratti di abbonamento, compresi quelli previsti dalla normativa in materia di privacy e tutela dati.

Art. 6

Il contratto di abbonamento viene stipulato tra il gestore del servizio e l'utente. Trattasi di contratto di deposito a titolo oneroso la cui durata cessa al verificarsi di una delle condizioni risolutive riportate all'art. 8. Il nuovo abbonato acquista il diritto dal momento della stipula del contratto di abbonamento.

Art. 7

Contestualmente alla stipula del contratto di abbonamento verranno consegnate ai nuovi abbonati copia dei regolamenti contenenti disposizioni per l'utenza, dando in particolare informazione circa le modalità relative alla fatturazione, al pagamento del canone di abbonamento, all'applicazione della mora per il ritardato pagamento. In tale momento verranno anche consegnati all'abbonato la tessera ed i contrassegni distintivi da applicare alla vettura. La mancata esposizione del contrassegno può comportare l'interdizione all'accesso dell'autovettura.

Art. 8

La risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., e quindi la definitiva perdita del diritto al posto auto, si verifica nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della tariffa di abbonamento, come previsto all'art. 21;
- b) gravi violazioni al presente Regolamento e ai regolamenti del gestore volti a disciplinare il comportamento dell'utenza;
- c) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti all'art. 15;
- d) decesso del titolare del contratto di abbonamento;
- e) mancato e immotivato utilizzo della vettura, come previsto all'art. 11.

Art. 9

Al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso la stipula del contratto, su richiesta del gestore ogni abbonato deve annualmente presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 10

Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né divenire oggetto di successione in caso di morte dell'utente abbonato. Nel caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento relativo alle persone fisiche, possono subentrare nello stesso entro il termine di 60 giorni, fino all'approvazione di una nuova graduatoria e qualora non siano titolari di altro abbonamento:

- il coniuge, l'unito civilmente o il convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77, del de cuius;
- altra persona componente il nucleo familiare

purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 15.

Art. 11

I contratti di abbonamento relativi ad autovetture che dovessero risultare inutilizzate per un periodo continuativo superiore a mesi 6, salvo gravi e giustificati motivi (quali ad esempio malattie, infortunio ecc...) che devono essere comunicati prima della decorrenza del periodo di non utilizzo dell'auto al gestore, sono risolti in quanto inadempimento agli obblighi del presente regolamento.

Art. 12

Il titolare del contratto di abbonamento che deve sostituire la propria autovettura, deve presentare preventiva richiesta scritta al gestore di modifica del contratto di abbonamento.

In pendenza dell'istruttoria l'utente non può utilizzare comunque il posto macchina per vetture diverse da quella per la quale è stato stipulato il contratto di abbonamento.

Art. 13

Gli utenti titolari di contratto di abbonamento che per caso fortuito o forza maggiore, documentati, si trovino nell'impossibilità di utilizzare la propria vettura, possono richiedere, per iscritto al gestore un contratto temporaneo di abbonamento per una vettura diversa da quella per la quale il posteggio stesso era già stato assegnato, anche se trattasi di autovettura non a loro intestata, purché questo non comporti obbligo di pagamento di una maggiore tariffa, e ciò in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 3.

AVVISO PUBBLICO

Art. 14

La Giunta Comunale approva gli indirizzi per la predisposizione dell'Avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli aventi diritto alla stipula di un contratto di abbonamento per l'Autorimessa Comunale da parte del Dirigente competente.

L'Avviso riporta i criteri utili ai fini della formazione della graduatoria, indicando i valori da attribuire a ciascuno degli stessi.

Art. 15

Ai fini dell'approvazione dell'Avviso pubblico, vengono di seguito individuati i requisiti il cui possesso dà diritto a partecipare all'Avviso:

1. residenza o sede:

- a) per le persone fisiche, residenza in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia;
- b) per le persone giuridiche, Enti, Associazioni o soggetti esercenti attività produttive, aventi la principale sede operativa - esistente o di comprovato insediamento entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, sita in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia.

2. proprietà o possesso della vettura risultante dalla carta di circolazione.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 1 a) è stabilito il limite massimo di un abbonamento per nucleo familiare.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 1 b), sono stabiliti i seguenti limiti massimi:

- n. 1 abbonamento per enti o soggetti esercenti attività produttive che occupino fino a 25 dipendenti in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia;
- n. 2 abbonamenti per attività che occupi da 26 a 50 dipendenti in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia;
- n. 3 abbonamenti per attività che occupi più di 50 dipendenti in Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia.

Art. 16

La partecipazione alla selezione per la formazione della graduatoria degli aventi diritto alla stipula di un contratto di abbonamento per un posto auto presso l'Autorimessa Comunale prevista dall'Avviso pubblico avviene attraverso procedura informatica tramite apposito portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Sulla base dei punteggi dichiarati in sede di domanda viene predisposta la graduatoria provvisoria. In caso di istanze che ottengono lo stesso punteggio si provvede ad un sorteggio casuale tra le stesse per determinare la posizione nella graduatoria. Tale graduatoria viene approvata con determina del dirigente del Settore competente. Qualora dalla verifica dei requisiti e dei titoli per l'attribuzione dei punteggi, dichiarati in sede di domanda, emergesse l'assenza o la difformità degli stessi, si procederà all'esclusione dalla graduatoria o alla rideterminazione del punteggio. In esito a tale attività si procederà ad approvare con determina del dirigente del Settore competente la graduatoria definitiva. Ogni Avviso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria per le assegnazioni dovrà prevedere un'apposita graduatoria per persone disabili per almeno il 2% dei posti disponibili. La successiva fase della stipula dei contratti di abbonamento dovrà avvenire applicando il criterio generale di utilizzo di tale graduatoria.

POSTI RISERVATI

Art. 17

Nel procedere alla stipula dei nuovi contratti di abbonamento vengono osservate le disposizioni di legge in tema di riserva di posti per persone disabili all'interno dei parcheggi. In tema di rispetto della qualità del servizio erogato, nell'ambito delle attività previste dal Contratto di Servizio, il gestore dovrà confrontarsi annualmente con i rappresentanti delle associazioni degli utenti, che raccolgano almeno il 25% degli abbonati.

Art. 18

L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente decidere di avvalersi di una riserva di posti auto non superiore al 10% del totale dei posti disponibili in abbonamento all'interno dell'Autorimessa con non meno dell'8% dei posti da riservare a stalli auto, da assegnarsi ad Aziende o Enti pubblici, Enti di pubblico servizio e/o di pubblico interesse, Organismi Giurisdizionali, Militari ed Ecclesiastici, Istituzioni cittadine, secondo criteri da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale. È prevista la verifica periodica almeno quinquennale delle assegnazioni.

TARIFFE

Art. 19

Le tariffe applicate a tutte le categorie di utenti abbonati dell'Autorimessa Comunale vengono determinate dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore che dovrà favorire la diversificazione tariffaria a seconda dell'uso.

Art. 20

Il pagamento delle fatture al gestore relative al contratto di abbonamento deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 21

Il mancato pagamento entro 20 giorni dell'importo dovuto comporta l'automatica applicazione degli interessi legali di mora, fatte salve le eventuali azioni di recupero dei crediti. Il mancato pagamento dell'importo per il periodo di quattro mesi, anche non consecutivi nell'arco di un anno, comporta l'automatica risoluzione del contratto di abbonamento, fatte salve eventuali azioni di recupero dei crediti.

Art. 22

Al rilascio della tessera in abbonamento, o del duplicato della stessa, deve essere corrisposto l'importo risultante dal prospetto delle tariffe, quale contributo per il costo della stessa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Tutti gli abbonati titolari di abbonamento all'Autorimessa Comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno diritto alla conservazione dell'abbonamento, sempreché posseggano i requisiti indicati nell'art. 15. L'assenza dei requisiti di cui sopra comporterà la perdita del diritto alla titolarità dell'abbonamento. È prevista una verifica, ai sensi degli art. 9 e 15, entro 18 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24

Il presente Regolamento vincola tutti gli utenti dal momento della sua entrata in vigore.

Il deposito della vettura costituisce accettazione di ogni norma in esso contenuta.

Art. 25

Il presente regolamento disciplina gli analoghi servizi resi da altre autorimesse a diretto servizio del Venezia Città Antica e le Isole che insistono nel territorio del Comune di Venezia, che entrino nella disponibilità del Comune di Venezia anche successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate anche per l'assegnazione dei nuovi posti che si rendono disponibili successivamente alla loro approvazione.

Art. 26

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 27

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento degli abbonati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 7/04/2014.